

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4765 del 29/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013 e smi - Ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella Via Val Parma, Loc. Reno Comune di Tizzano Val Parma Adozione AUA - Pratica SUAP 320/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4788 del 22/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica del Comune di Tizzano Val Parma;
- la comunicazione di modifica di utilizzazione agronomica n. 17844 degli effluenti di allevamento di cui alla L.R. 6 marzo 2007, n. 4, pervenuta dallo S.U.I. Appennino Parma Est (ns. Prot. 17865 del 24/10/2016) ;
- il Regolamento regionale 1/2011 ed il Regolamento regionale 1/2016 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- la domanda trasmessa dal SUAP Appennino Parma Esti in data 13/09/2016 prot.n. 4916 acquisita al protocollo prot.n. PGPR/2016/15105 del 13/09/2016, presentata dalla Ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella nella persona della Sig.ra Gabriella Scorticati in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Tizzano Val Parma (PR), Via Val Parma n. 78, Loc. Reno, C.A.P. 43028 (ex via per Capoponte 5, a seguito di variazione della toponomastica) per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione di modifica di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17844 – nota ns. Prot. 17865 del 24/10/2016 pervenuta dallo S.U.I. Appennino Parma Est - di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi , Legge Regionale n. 4/2007, Regolamento Regionale 1/16;**
- che l’attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell’istanza AUA in esame, è quella di “allevamento suini”;
- che l’istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

che, a seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorizzazione Unica Ambientale per l’insediamento in oggetto comprende anche il seguente titolo abilitativo:

- **comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi istruttoria con modalità asincrona ex art. 14, c.1, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae – SAC di Parma con nota prot.n. PGPR/2016/15469 del 20/09/2016:

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- le integrazioni trasmesse dal SUAP Appennino Parma Est in data 24/10/2016 prot. n. 5772 (prot Arpae n. PGPR/2016/17859 del 24/10/2016), a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma prot. n. PGPR/2016/16335 del 30/09/2016;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Distretto Sud Est – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 70364 del 26/10/2016 ed acquisito a protocollo Arpae n. PGPR/2016/18030 del 26/10/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Tizzano Val Parma in data 07/11/2016 prot. n. 6307, acquisito al prot. Arpae n. PGPR/2016/18606 del 07/11/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/19149 del 15/11/2016, allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);

EVIDENZIATO che:

nel corso dell'istruttoria, in merito alla matrice scarichi idrici, la Ditta ha dichiarato che *"...la matrice scarichi idrici non rientra nell'attuale istanza di AUA in quanto, ad oggi, non vi sono scarichi che necessitano dell'autorizzazione specifica..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella, con legale rappresentante e gestore la Sig.ra Gabriella Scorticati, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Tizzano Val Parma (PR), Via Val Parma n. 78, Loc. Reno, C.A.P. 43028 (ex via per Capoponte 5, a seguito di variazione della toponomastica) relativamente all'esercizio dell'attività di "allevamento suini" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **comunicazione di modifica di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 17844 – nota ns. Prot. 17865 del 24/10/2016 pervenuta dallo S.U.I. Appennino Parma Est - di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i , Legge Regionale n. 4/2007, Regolamento Regionale 1/16;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'utilizzazione agronomica dei reflui aziendali, e con riferimento alla comunicazione di modifica n. 17844, nota ns. Prot. 17865 del 24/10/2016 pervenuta dallo S.U.I. Appennino Parma Est, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle seguenti indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni relative allo "stato" comunicato;

PARTE DESCRITTIVA:

TIPO AZIENDA	TIPOLOGIA PRODUZIONE	COMUNE	INDIRIZZO	ZONA VULNERABILE AI NITRATI – si/no
<i>Allevamento suino</i>	<i>Allevamento suino</i>	<i>Tizzano Val Parma (PR)</i>	<i>Via Val Parma, 78 – Località Reno - (già Via Capoponte, 5)</i>	<i>no</i>

Consistenza allevamento (ubicato presso l'indirizzo sopra riportato):

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CATEGORIA	TIPO STABILIZZAZIONE / DETTAGLIO	N. CAPI	PESO MEDIO VIVO UNITARIO (kg)	AZOTO AL SUOLO (kg/anno)
<i>Magroncello</i>	<i>In box multiplo con corsia di defecazione esterna / pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento</i>	414	40	1.822
<i>Magroncello</i>	<i>In box multiplo con corsia di defecazione esterna / pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata</i>	230	40	1.012
<i>Magrone e scrofetta</i>	<i>In box multiplo con corsia di defecazione esterna / pavimento totalmente fessurato</i>	677	70	5.213
<i>Suino grasso</i>	<i>In box multiplo con corsia di defecazione esterna / pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5m di larghezza) e corsia esterna fessurata</i>	460	120	6.072
TOTALE		1.781		14.118 ca

ca = circa

Produzione effluenti allevamento (ubicato presso l'indirizzo sopra riportato):

TIPOLOGIA PRODOTTO	VOLUME ANNUO (mc/anno)	PERIODO PRODUZIONE (giorni/anno)	AZOTO AL SUOLO (kg/anno)
<i>Liquami suini</i>	5.853	365	14.118
<i>Letami suini</i>	n.d.	365	n.d.
<i>Altri effluenti non palabili</i>	57,4	365	n.d.
TOTALE			14.118 ca

n.d. = non determinato/abile

Stoccaggi per reflui aziendali (presso allevamento):

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

CONTENITORI PER LIQUAMI		
Vasca in cemento coperta (n. 1)	c/o allevamento	mc. 748
Vasca in cemento scoperta (n. 1)	c/o allevamento	mc. 1.148
Vasche sottogrigliato (n. 2)	c/o allevamento	mc. 1.505
TOTALE		mc. 3.401 ca

Terreni utilizzati (presso allevamento):

TERRENI PER SPANDIMENTO	S.A.U. (ha)	AZOTO SPANDIBILE (kg /anno)
<i>Zona vulnerabile</i>	-	-
<i>Zona non vulnerabile</i>	62,35	21.199
<i>Superficie di divieto (per liquame)</i>	13,78	n.d.
TOTALE		21.199 ca

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI:

- la modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica (c. rif. all'ultimo Regolamento regionale 1/2016 vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari - Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna n. 243 del 31/12/2015) che comporti variazione ai dati precedentemente comunicati deve essere inoltrata all'Autorità competente almeno 30 (trenta) giorni prima della modifica stessa;
- si precisa che l'autorizzazione unica conserva la sua validità, per quanto attiene la produzione e la gestione degli effluenti, qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui alla "PARTE DESCRITTIVA" riportata sopra. Sono da intendersi, nello specifico, non sostanziali le modifiche seguenti:
 - variazione del numero di capi, purchè il peso vivo totale non sia in aumento;
 - strutture per lo stoccaggio dei reflui, se a parità o in aumento rispetto ai volumi dichiarati e distinti in stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi/palabili;
 - variazione dei terreni oggetto di spandimento, sia in aumento che in diminuzione, purchè sia garantita la superficie utile rispetto all'azoto prodotto nell'azienda;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpa.e.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'aggiornamento dei dati ai fini dell'utilizzo agronomico è, in ogni caso, da effettuarsi entro 5 (cinque) anni dalla comunicazione iniziale e/o dall'ultima modifica con le modalità del Regolamento citato;
 - le vasche, i contenitori, gli impianti e i manufatti, per lo stoccaggio, per la ritenzione, per la maturazione e per la gestione degli effluenti devono essere in regola con i controlli periodici di legge (tenuta idraulica, strutturale) e mantenuti in buono stato di efficienza ai fini dell'igiene ambientale, della sicurezza e del corretto esercizio. I nuovi stoccaggi devono rispettare il Reg. regionale 1/2016 in materia e i relativi allegati.
- le comunicazioni di modifica, rinnovo e variazioni dati della gestione effluenti devono rispettare la normativa regionale vigente Reg. reg. 1/2016 - artt. 23 - 40, indipendentemente dalla durata della validità del presente provvedimento;

RACCOMANDAZIONI:

- al fine di migliorare la gestione ambientale aziendale, e con lo scopo di minimizzare le emissioni di ammoniaca e di gas serra nell'atmosfera ed efficientare la gestione dell'azoto, si suggerisce di considerare l'impiego di coperture e/o dispositivi, se del caso, anche flottanti - dello stoccaggio scoperto esistente.

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n. PGPR/2016/19149 del 15/11/2016 (Allegato 3), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i dati relativi al periodo di marcia controllata per l'emissione n. E 05 dovranno essere inviati ad Arpae – Sezione Provinciale di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae Sezione Provinciale di Parma dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata di cui al punto precedente, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo continuativo di marcia controllata sopra indicato senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Tizzano Val Parma prot. n. 6307 del 07/11/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Appennino Parma Est si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Appennino Parma Est. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del

suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Appennino Parma Est, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Tizzano Val Parma e AUSL Distretto Sud Est Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Appennino Parma Est all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore Silvia Spagnoli
Rif. Sinadoc: 27496/2016

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazione e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)


Allegato 1

PGPR/2016/18030 DEL 26/10/2016

AUSLPR/GENERALE

Numero Protocollo 0070364 del 26/10/2016

La stampa cartacea di questo documento corrisponde a una copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Il documento informatico originale è stato generato e conservato dall'Amministrazione in conformità alle regole tecniche vigenti



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unita Sanitaria Locale di Parma



Comune di Langhirano

Comune di Langhirano

Dipartimento di Sanità Pubblica

Struttura Organizzativa Sanità Pubblica

Ufficio Organismo di Controllo Sanità Pubblica

Responsabile

Dr.ssa Patrizia Pico

Protocollo n.

Langhirano,

TRASMESSA VIA PEC

Allo Sportello Unico Imprese
Appennino Parma Est
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

All'ARPAE Emilia Romagna
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale n.2/2016 del 23.03.2016 – Ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella per l'insediamento in Comune di Tizzano Val Parma – loc. Reno pratica SUAP 320/2016

In riferimento alla istanza di AUA della ditta AGRICOLA CASELLO DI SCORTICATI GABRIELLA sita in Comune di Tizzano val Parma loc. Reno Via Val Parma, 78 pervenuta in data 27.09.2016 ns. prot.62294;

tenuto conto che la Ditta svolge attività di allevamento di suini e che la pratica in oggetto riguarda il proseguimento senza modifiche dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e della nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera,

sentito il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria Struttura Organizzativa Territoriale Sud Est per quanto di competenza,

si esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Struttura Organizzativa
Sud Est - Parma Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Patrizia Pico

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LR/lr

Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Struttura Organizzativa Territoriale Sud Est - Parma
Via Roma 42/1 - 43013 Langhirano - PR
T. +39.0521.865812 - F. +39.0521.865333
mail_risp_langhirano@auslpr.it - per Serv. Unico Langhirano: pec.ausi.pr.it

Azienda Unita Sanitaria Locale di Parma
Strada del Comune 2/A - 43100 Parma
T. +39.0521.393.111 - F. +39.0521.282.393
C.F./P.IVA 01874230345
www.ausi.pr.it

Allegato 2

PARMA 6/18606 del 07/11/2016



COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868578 - fax 0521 868937
http: www.comune.tizzano-val-parma.pr.it

Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. gen. n. vedi PEC
SUAP n. 320/2016
AUA n. 4/2016

-Rif. a nota di ARPAE PGPR/2016/27496 pervenuta IL 20/9/2016 NS. PROT.N. 5292

65 6307

Spett.le
SPORTELLO UNICO IMPRESE
APPENNINO PARMA EST
Piazza Ferrari 5
43013 LANGHIRANO PR
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it
Spett.le
AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE
ENERGIA EMILIA-ROMAGNA-ARPAE
Piazzale della Pace n. 1
43121 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it
e, p.c.
Spett.le Ditta
AGRICOLA CASELLO
RENO-Strada della Val Parma,78
43028 TIZZANO VAL PARMA PR
giovannigalianogalli@pec.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per conto della Ditta AGRICOLA CASELLO DI SCORTICATI GABRIELLA-**parere comunale in merito.**

In riferimento all'istanza indicata in oggetto ed alla nota a margine citata, premesso:

- 1) Che relativamente alle emissioni in atmosfera, si precisa che l'insediamento in parola (Foglio 10 mappale 141) è inserito in zona classificata nel vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come Zona E2 (agricola per allevamenti zootecnici)-art. 3.2.5 della N.T.A.;
- 2) Che relativamente alla matrice rumore, lo stesso è inserito in classe V^a della classificazione acustica del territorio comunale, a seguito dell'adozione della variante al piano di zonizzazione acustica in data 22 novembre 2011 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61;
- 3) Che relativamente alla matrice scarichi, si precisa che l'insediamento in parola è inserito all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato; con piano di spandimento rilasciato dalla Provincia di Parma con determinazione n. 2657 del 2/10/2001.

A seguito di quanto sopra, con la presente si esprime parere favorevole all'istanza di A.U.A., relativamente all'insediamento indicato in oggetto, ubicato in frazione Reno-Strada della Val Parma n. 78, anche in considerazione della compatibilità urbanistica.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Tizzano val Parma, 7 novembre 2016

il responsabile del settore tecnico

Si allega stralcio planimetria zonizzazione acustica.



NON STAMPATA

Allegato 3

PGPR/2016/19149 DEL 15/11/2016



Rif. Prot. Pg.Pr.16.14469 del 20/09/16
Sinadoc n. 2016/27496

Inviata tramite PEC interna

Arpae – S.A.C.
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: SUAP 320/2016
Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale n. 2/2016 del 23.03.2016 – ditta **Agricola Casello di Scorticati Gabriella** per l'insediamento in Comune di Tizzano Val Parma – loc. Reno.
Relazione tecnica.

In riferimento alla documentazione in oggetto costituita dalla domanda presentata per l'istanza di AUA dalla ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella per l'insediamento di via Val Parma n. 78 – loc. Reno – Comune di Tizzano (PR), in relazione alle matrici ambientali emissioni in atmosfera in ordine all'attività di "Allevamento suini" si esprime quanto di seguito riportato.

Emissioni in atmosfera

Dall'esamina:

- della documentazione in oggetto comprendente la domanda di autorizzazione per la modifica sostanziale di stabilimento con emissioni in atmosfera (art. 269, comma 2 DLgs. 152/2006 Parte Quinta) dalla ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella con stabilimento sito in Via Val Parma n.78 – loc. Reno - Comune di Tizzano (PR);
- delle integrazioni richieste da questa Agenzia con prot. Pg.Pr.16.16335 del 30/09/16 e pervenute per tramite dello Sportello Unico Imprese Appennino Parma Est in data 24/10/16 con prot. Pg.Pr.16.17589;

considerato che:

- 1) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 2) l'attività esercita dall'intero dello stabilimento consiste in "allevamento di suini da ingrasso" con una potenzialità dichiarata pari a circa 1781 capi;
- 3) caratteristiche allevamento:

Tipo di stabulazione	MTD Migliori Tecniche Disponibili
Per le stalle n. 2 e 5 pavimento parzialmente fessurato con area esterna fessurata con ricircolo in canali con strati liquidi.	Si

Per le stalle n. 1 – 3 – 4 – 6 modalità diverse da quelle citate nella DGR 968/2012 e dalle MTD	No sono dichiarate misure di compensazione in altri settori dell'allevamento, in particolare sono utilizzate materie prime a basso tenore proteico nell'alimentazione degli animali.
Stoccaggi liquame	
Vasca sottogrigliato rettangolare seminterrata in c.a. da 1.312 mc - T1	-
Vasca esterna chiusa rettangolare seminterrata in c.a. da 748 mc - T2	
Vasca sottogrigliato rettangolare seminterrata in c.a. da 193 mc - T3	
Vasca esterna aperta circolare fuori terra in c.a. prefabbricato da 1.148 mc - T4	
Emissioni in atmosfera	
E1-E4 silos mangimi con caricamento dall'alto tramite coclea. E5 molino a martelli, caricamento pneumatico delle fariniere, impianto di abbattimento polveri.	-
Modalità di distribuzione liquami	
Distribuzione in superficie con carrobotte.	Si

- 4) sono state individuate e quantificate, per ogni fase dell'allevamento, prodotti in ingresso e/o le sostanze con particolare riferimento alla valutazione, natura e quantità degli inquinanti emessi in fase aerea e cioè a quelle che danno origine ad emissioni;
- 5) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del DLgs. n. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
- 6) viene dichiarata la rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali, al fine di ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali, in base alla necessità degli animali;
- 7) il mangime prodotto dalle operazioni di molitura è destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento;
- 8) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

a parere dello Scrivente Servizio si ritiene che:

la Ditta Agricola Casello di Scorticati Gabriella con sede legale in Via Val Parma n. 78 - Comune di Tizzano Val Parma, possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 269 comma 2) del DLgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "allevamento suini da ingrasso" da svolgere negli impianti siti in al medesimo indirizzo, subordinandola, oltre che

al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

- la riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, è garantito dal gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo.
- Durante le operazioni di movimentazione dei mangimi e carico dei silos dovranno essere utilizzati degli accorgimenti tecnici atti ad evitare o minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera quali: idonee altezze di caduta, basse velocità, utilizzo di carenature rimovibili attorno al punto di scarico ecc.
- Qualsiasi variazione in aumento del n° di capi allevati riportato nella comunicazione PUA deve essere tempestivamente comunicata ad Arpae.

Buone pratiche di allevamento

- Programmi di informazione e formazione del personale;
- predisposizione di una procedura di emergenza nel caso di emissioni non previste e incidenti. Tale procedura dovrà contenere una planimetria aggiornata della rete fognaria e punti di erogazione idrica, descrizione dettagliata di tutte le attrezzature che possono far fronte a problemi di tipo ambientale (dispositivi per bloccare lo sversamento di liquami o combustibili), elencazione dei provvedimenti da prendere nel caso di perdite dagli stoccaggi ecc.;
- programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurarsi che tutte le strutture siano sempre in buono stato. Si dovrà eseguire una regolare manutenzione delle pompe per i liquami e dei dispositivi per lo spandimento. Le vasche di accumulo dei liquami dovrebbero essere regolarmente ispezionati e svuotati completamente almeno una volta all'anno;
- addestramento del personale ad eseguire le manutenzioni ordinarie e le misure da adottarsi in caso di incidente;
- le zone intorno agli edifici devono essere mantenute pulite da materiali a rischio di emissione di polveri;
- il gestore deve assicurare che tutte le movimentazioni dei mangimi siano effettuate in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polvere in aria;
- lo stoccaggio dei liquami all'interno delle vasche cementate prive di copertura deve essere effettuato minimizzando la frequenza delle movimentazioni del liquame e introducendo i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali/prodotti per alimentazione animale

- lo stoccaggio dei materiali polverulenti (mais, orzo, soia, mangime pellettato) deve essere eseguito all'interno dei silos presenti di cui alle emissioni da **E1 a E4** caricati dall'alto con coclea;

- i cereali e la soia verranno macinati nel molino a martelli aziendale alimentato dai corrispondenti sili di stoccaggio. Il caricamento delle tre fariniere dal mulino è effettuato tramite impianto di sollevamento pneumatico.

Emissione E5 Molino

Gli effluenti provenienti dalle operazioni di macinazione e molitura cereali e soia devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali.

Oltre ad osservare quanto sopra deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Prescrizioni specifiche relative all'emissione E5

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E5 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo di marcia controllata può coincidere con il minimo richiesto dall'art. 269 comma 6 del DLgs. 152/06 e s.m.i;
- il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011 avente ad oggetto "semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera" si informa che la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal

M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente sentita Arpa. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di marcia dell’impianto verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti

- Riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spirava in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- utilizzo privilegiato di carro botte dotato di iniettori per l'interramento in profondità o distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio inferiore a 6 atmosfere ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;
- sono esclusi dalla incorporazione al terreno nelle 24 ore dalla distribuzione gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni previsti dal piano di spandimento liquami.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio.

Devono essere registrati annualmente quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

- gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni, compresa la manutenzione/sostituzione dei sistemi di abbattimento a servizio dell'emissione ES;
- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
- i giorni di funzionamento degli impianti di macinazione/molitura.

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.

Per tali registrazioni potrà essere utilizzato anche il registro previsto per l'utilizzazione del liquame.

Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

Il Tecnico Incaricato
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.